

CONTRATTO DI CARROZZERIA PER LA MARCA VOLKSWAGEN

tra:

la società/l'impresa individuale _____
(nota anche con il nome commerciale di _____) con sede legale in _____, via /piazza _____ n° _____, part. IVA _____ e sede operativa principale (ove diversa dalla sede legale di cui sopra), in _____, via/piazza _____, n° _____, (di seguito "Service Partner");

e:

la società/l'impresa individuale _____
(nota anche con il nome commerciale di _____) con sede legale in _____, via /piazza _____ n° _____, part. IVA _____ e sede operativa principale (ove diversa dalla sede legale di cui sopra) in _____, via/piazza _____, n° _____, (di seguito "Carrozzeria").

* * *

Premesso che:

1. Il Service Partner ha stipulato con VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. ("VOLKSWAGEN GROUP ITALIA"), in data ____ __ 200__, un contratto avente ad oggetto l'attività di assistenza tecnica dei prodotti automobilistici (di seguito i "Veicoli") contrassegnati dal marchio "Volkswagen" (di seguito il Marchio") nonché la vendita dei ricambi originali prodotti o commercializzati dalla società tedesca Volkswagen AG e distribuiti in Italia da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA (di seguito i "Ricambi Originali").
2. Tra le attività di assistenza tecnica sono comprese anche le attività di riparazione e verniciatura relative alla carrozzerie dei Veicoli (di seguito il "Servizio Carrozzeria"), che il Service Partner è autorizzato a svolgere con la collaborazione di imprese non facenti parte della rete di assistenza per i Veicoli predisposta da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA per l'Italia (di seguito la "Rete VOLKSWAGEN GROUP ITALIA").
3. La Carrozzeria, impresa qualificata nei lavori di riparazione e verniciatura di autoveicoli, ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il Service Partner nella prestazione del Servizio Carrozzeria ed ha dichiarato di potere svolgere tale Servizio Carrozzeria ai livelli qualitativi richiesti dal prestigio del Marchio e dal livello tecnologico e qualitativo dei Veicoli.
4. Il Service Partner si propone di fornire ai propri clienti la migliore assistenza possibile nell'affidare alla Carrozzeria il Servizio Carrozzeria.
5. Il Service Partner e la Carrozzeria stipulano il presente contratto di carrozzeria (di seguito il "Contratto") con lo scopo di promuovere il successo del Service Partner quale membro della Rete VOLKSWAGEN GROUP ITALIA. Il Service Partner e la Carrozzeria s'impegnano a cooperare sulla base di reciproca fiducia in conformità

al Contratto, per la migliore assistenza possibile ai clienti e per ottenere prestazioni altamente efficienti.

Tutto ciò premesso, Il Service Partner e la Carrozzeria (anche "Parti" o, singolarmente, "Parte") convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 Oggetto del Contratto

- 1.1** Oggetto del Contratto è lo svolgimento da parte della Carrozzeria, nell'interesse e per conto del Service Partner, del Servizio Carrozzeria, in conformità all'Allegato 1 ("Lavori di Carrozzeria e di Verniciatura") e agli standard qualitativi relativi di cui all'Allegato 2 ("Standard per i Lavori di Carrozzeria e di Verniciatura").
- 1.2** La Carrozzeria prende atto che l'integrale rispetto ed applicazione degli Standard per i Lavori di Carrozzeria e di Verniciatura costituisce obbligazione di carattere essenziale per il Service Partner e, pertanto, garantisce per tutta la durata del Contratto, ivi compresi eventuali rinnovi e proroghe, la conformità della propria azienda alle prescrizioni dell'Allegato 2.

ARTICOLO 2 Status giuridico della Carrozzeria

- 2.1** La Carrozzeria è un'impresa autonoma che svolge il Servizio di Carrozzeria senza vincoli gerarchici o di organizzazione nei confronti del Service Partner.
- 2.2** La Carrozzeria non è autorizzata a rappresentare - né può compiere atti legalmente vincolanti per - il Service Partner nei rapporti commerciali che la Carrozzeria dovesse intrattenere con i clienti finali, o con altri terzi, in relazione al presente Contratto.

Inoltre, nei rapporti con i clienti finali, la Carrozzeria non è autorizzato a presentare la propria azienda come appartenente alla Rete VOLKSWAGEN GROUP ITALIA, o ad indurre la falsa apparenza di tale appartenenza. A tale riguardo, la Carrozzeria prende atto che la stipula del Contratto non potrà, sotto alcun profilo, essere utilizzata nei confronti di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA per ottenere l'inclusione della Carrozzeria nella Rete VOLKSWAGEN GROUP ITALIA.

- 2.3** La Carrozzeria svolgerà il Servizio Carrozzeria nella sede legale e/o nella sede secondaria indicata nell'epigrafe del presente Contratto.

In ogni ipotesi di modifica del luogo dove è svolto il Servizio Carrozzeria, la Carrozzeria dovrà dare pronta comunicazione, per iscritto, al Service Partner della modifica, fermo restando l'obbligo per la Carrozzeria di rispettare gli Standard riportati all'Allegato 2 anche nella nuova sede.

- 2.4** La Carrozzeria non è autorizzata ad affidare a imprese terze l'effettuazione del Servizio Carrozzeria sui Veicoli.

ARTICOLO 3 Prestazione del Servizio Carrozzeria

Error! Unknown switch argument.

- 3.1 La Carrozzeria eseguirà il Servizio Carrozzeria secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal Service Partner, in particolare per quanto riguarda le prestazioni a favore del Cliente finale coperte dalla garanzia convenzionale per i Veicoli, nonché tutte le altre prestazioni (quali le cosiddette “prestazioni in correntezza”) parzialmente o integralmente gratuite a favore del Cliente finale.
- 3.2 Nello svolgimento del Servizio di Carrozzeria, la Carrozzeria deve inoltre osservare le prescrizioni contenute nei manuali tecnici relativi ai Veicoli, nella versione di detti manuali tecnici di volta in volta in vigore.
- 3.3 Nello svolgimento del Servizio di Carrozzeria saranno applicabili le condizioni di garanzia di cui all'Allegato 3 (“Condizioni di Garanzia”) al Contratto.
- 3.4 La Carrozzeria restituirà al Service Partner le parti dei Veicoli sostituiti nell’ambito di prestazioni a favore del Cliente finale coperte da garanzia convenzionale o comunque (integralmente o parzialmente) gratuite.
- 3.5 La Carrozzeria non è autorizzata ad accettare dal Cliente finale richieste di interventi relativi al Servizio Carrozzeria coperte da garanzia convenzionale o da effettuarsi a titolo (parziale o integrale) gratuito, né ad inoltrare domande di garanzia relative ai Veicoli. A tale riguardo, la Carrozzeria prende atto che l’accettazione e la gestione delle richieste di intervento coperte da garanzia, nonché di qualsiasi altro intervento gratuito (parziale o integrale), a favore del Cliente finale è rimesso alla esclusiva competenza del Service Partner.

ARTICOLO 4 Ulteriori obblighi della Carrozzeria

- 4.1 Successivamente alla stipula del Contratto, il Service Partner istruirà la Carrozzeria su come accedere alla, ed utilizzare correttamente la, documentazione tecnica e le altre informazioni necessarie per il corretto svolgimento del Servizio Carrozzeria.
- 4.2 La Carrozzeria assume l’impegno di aggiornare costantemente i propri dipendenti e collaboratori sulle informazioni contenute nei manuali tecnici relativi al Servizio Carrozzeria, con l’obiettivo di consentire a tali dipendenti e collaboratori la prestazione del Servizio Carrozzeria secondo le linee-guida contenute in tali manuali tecnici.
- 4.3 La Carrozzeria è tenuta ad inviare al Service Partner tutte le informazioni necessarie alla gestione del Servizio Carrozzeria.

ARTICOLO 5 Attrezzatura ed organizzazione

- 5.1 L’area della Carrozzeria dove sarà svolto il Servizio Carrozzeria sarà, per tutta la durata del Contratto, conforme ai requisiti minimi di cui all’Allegato 2.

- 5.2** Nell'esecuzione delle prestazioni relative al Servizio Carrozzeria, la Carrozzeria disporrà costantemente dell'attrezzatura e del personale di cui all'Allegato 2 al Contratto.
- 5.3** La Carrozzeria assicurerà la formazione dei suoi dipendenti e collaboratori in corrispondenza ai requisiti minimi di cui all'Allegato 2 al Contratto.
- 5.4** Con la sottoscrizione del Contratto, la Carrozzeria assume l'impegno di utilizzare un orologio (o altro dispositivo) marcatempo per la registrazione del tempo di tutte le attività prestate in esecuzione del Servizio Carrozzeria.
- 5.5** La Carrozzeria metterà a disposizione del Service Partner, a semplice richiesta scritta da parte di quest'ultimo, tutte le informazioni relative alla propria situazione commerciale e finanziaria, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano rilevanti per l'esecuzione del Servizio Carrozzeria. Inoltre, la Carrozzeria consentirà l'accesso agli incaricati del Service Partner alla documentazione commerciale ed amministrativa relativa al Servizio Carrozzeria, nonché permetterà a tali incaricati l'ispezione - da condursi d'intesa e con la partecipazione della Carrozzeria - dell'azienda di quest'ultima, in particolare nell'ambito di ispezioni annuali e di specifici *audit* promossi dal Service Partner.

Il Service Partner garantisce il trattamento confidenziale nei confronti di terzi - con la sola esclusione di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA, in riferimento alla quale la comunicazione delle informazioni da parte del Service Partner è autorizzata sin d'ora dalla Carrozzeria - di quanto il Service Partner stesso dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle ispezioni. Le disposizioni relative all'impegno di riservatezza del Service Partner dovranno essere considerate estese anche ai terzi che avranno eventualmente collaborato con il Service Partner all'acquisizione delle informazioni.

ARTICOLO 6

Ricambi Originali Volkswagen®

- 6.1** Nello svolgimento del Servizio di Carrozzeria, la Carrozzeria sarà tenuta ad utilizzare soltanto i Ricambi Originali Volkswagen®, i "pezzi di ricambio originali" o i "pezzi di ricambio di qualità corrispondente", come tali espressioni sono definite dal Regolamento CE 1400/02.
- 6.2** Qualora il Servizio Carrozzeria sia prestato nell'ambito di prestazioni coperte da garanzia convenzionale, nonché di altre prestazioni (parzialmente od integralmente) gratuite a favore del Cliente finale, la Carrozzeria sarà tenuta ad utilizzare esclusivamente i Ricambi Originali Volkswagen® che il Service Partner gli avrà messo a disposizione gratuitamente a tale fine.
- 6.3** Nell'ipotesi in cui il Service Partner non possa fornire alla Carrozzeria la vernice od altri materiali necessari per lo svolgimento delle prestazioni del Servizio Carrozzeria, la Carrozzeria sarà tenuta ad acquistare la vernice ed altri materiali dal fornitore raccomandato da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA al Service Partner per l'acquisto di quanto necessario per assicurare il Servizio Carrozzeria.

- 6.4** La Carrozzeria non potrà rivendere i Ricambi Originali Volkswagen® ricevuti dal Service Partner, ai sensi dell'art. 6.2 che precede, per lo svolgimento del Servizio di Carrozzeria, a favore di Clienti finali, ad altri rivenditori o ad officine indipendenti, che intendano utilizzare i ricambi originali per la riparazione o la manutenzione degli autoveicoli.

ARTICOLO 7 Pagamenti

- 7.1** Fatto salvo quanto previsto all'art. 7.2 che segue, la Carrozzeria otterrà dal Service Partner il pagamento del corrispettivo - nella misura di volta in volta determinata dalle Parti - per ogni prestazione di Servizio di Carrozzeria svolta in riferimento ai Veicoli ed autorizzata, o richiesta, dal Service Partner. Tale corrispettivo comprenderà tutti i servizi ed i costi sostenuti dalla Carrozzeria nello svolgimento delle dette prestazioni.
- 7.2** Per le prestazioni del Servizio Carrozzeria a favore del Cliente finale coperte dalla garanzia convenzionale Volkswagen prevista per i Veicoli nuovi, nonché per tutte le prestazioni (quali le cosiddette "prestazioni in correntezza") parzialmente o integralmente gratuite a favore del Cliente finale, il corrispettivo sarà calcolato dalle Parti sulla base di quanto previsto nell'Allegato 3 al Contratto.

ARTICOLO 8 Durata e recesso

- 8.1** Il Contratto è a tempo indeterminato ed avrà effetto a fare data dalla sottoscrizione delle Parti.
- 8.2** Ciascuna Parte può recedere dal Contratto, dando comunicazione scritta all'altra Parte, mediante raccomandata a.r., con preavviso di 12 mesi.
- 8.3** Fatto salvo il diritto di entrambe le Parti alla risoluzione per giusta causa, in particolare per inadempimento ad obbligazioni essenziali del presente Contratto, il Service Partner ha la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta alla mediante raccomandata a.r., in conseguenza della risoluzione, del recesso o, comunque, della cessazione degli effetti del "Contratto Service Partner" in vigore tra il Service Partner ed VOLKSWAGEN GROUP ITALIA citato al n. 1 delle Premesse.

ARTICOLO 9 Effetti della cessazione

- 9.1** In seguito alla cessazione del Contratto, il Service Partner ha la facoltà di revocare, in modo totale o parziale, gli ordini di prestazioni relative al Servizio Carrozzeria che non siano ancora stati eseguiti dalle Parti, o per i quali non sia ancora iniziata l'esecuzione. Il Service Partner, alla cessazione del Contratto, darà tempestiva comunicazione alla Carrozzeria di ogni eventuale revoca di ordini.
- 9.2** Nel caso in cui gli ordini di cui al paragrafo 9.1 che precede venissero eseguiti dalle Parti dopo la cessazione del Contratto, tali ordini saranno comunque sottoposti alla disciplina del Contratto, salvo quanto diversamente disposto dal Contratto stesso.

In ogni caso, l'eventuale esecuzione di ordini dopo la cessazione del Contratto non potrà essere invocata da nessuna delle Parti quale tacita revoca del recesso o della risoluzione che una delle Parti abbia intimato all'altra o che, comunque, abbia svolto i suoi effetti in riferimento al Contratto.

ARTICOLO 10

Disposizioni varie

- 10.1** La Carrozzeria non può cedere a terzi i diritti derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto del Service Partner.
- 10.2** La Carrozzeria con la sottoscrizione del presente Contratto approva il contenuto degli Allegati del Contratto. Il Service Partner ha la facoltà di modificare, integrare e sostituire - con effetto immediato dalla data di ricevimento da parte della Carrozzeria della comunicazione, inviata eventualmente anche in via elettronica, contenente tali modifica, integrazione e sostituzione - gli Allegati, e la Carrozzeria dichiara di accettare sin da ora tali modifica, integrazione e sostituzione.
- 10.3** Nel caso in cui dovesse sorgere una controversia in merito al recesso, alla risoluzione del Contratto o all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e tali controversie non possano essere risolte in via amichevole tra le Parti, le Parti si impegnano a ricercare una formula che assicuri la rapida soluzione della controversia. Su richiesta della Carrozzeria o del Service Partner, la controversia potrà essere sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) Arbitri, ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Ove ciò avvenga, il Collegio Arbitrale sarà nominato come previsto dal detto art. 810 C.P.C., procederà in via rituale e deciderà secondo diritto, anche in merito alla responsabilità per le spese del procedimento stesso. I costi per l'attività dell'arbitro o dell'esperto indipendente saranno sostenuti in parti eguali dal Service Partner e dalla Carrozzeria, indipendentemente dall'esito della controversia. La sede dell'arbitrato sarà quella del domicilio del Service Partner indicato in epigrafe.
- 10.4** Luogo di esecuzione del Contratto e foro competente per qualsiasi controversia in relazione al Contratto, ivi incluse le obbligazioni di pagamento è il luogo dove ha sede il Service Partner così come indicato in epigrafe.
- 10.5** Qualora alcune clausole del Contratto vengano dichiarate nulle o inefficaci, le rimanenti clausole contrattuali manterranno la loro validità. In tal caso le Parti sostituiranno le clausole contrattuali dichiarate nulle o inefficaci con altre disposizioni aventi un contenuto corrispondente da un punto di vista giuridico ed economico. Lo stesso principio si applica alle clausole contrattuali non aventi un significato univoco.
- 10.6** Modifiche ed integrazioni al Contratto saranno valide solo se aventi forma scritta e siano state sottoscritte dai legali rappresentanti delle Parti. Clausole accessorie orali sono invalide, salvo che queste siano successivamente confermate per iscritto.
- 10.7** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto non potrà essere interpretato nel senso di prevedere a favore della Carrozzeria il riconoscimento di

un diritto d'esclusiva nei confronti del Service Partner, nonché la garanzia di un volume minimo o fisso di affari a carico del Service Partner.

Allegato 1: Lavori di Carrozzeria e Verniciatura

Allegato 2: Requisiti della Carrozzeria

Allegato 3: Condizioni di Garanzia

Il _____, ____ __ 200__

[Luogo e data di conclusione del Contratto]

Il Service Partner

La Carrozzeria